

1) Si chiede la cortesia di poter avere a disposizione l'”Elenco allegati progetto fattibilità tecnico economica” che risulta indicato tra i documenti di gara all’art. 9.1 del disciplinare di gara ma che non pare essere presente sul sito della Stazione Appaltante di cui all’art. 10.1, sul quale sono, invece, reperibili i documenti di gara di cui all’art. 26 del disciplinare medesimo.

Risposta: il progetto di fattibilità tecnico economica della linea 2 è in fase di redazione e pertanto non è ancora disponibile l’elenco definitivo degli elaborati. I concorrenti possono fare riferimento alle indicazioni contenute nel Capitolato Prestazionale relativo alla Procedura Aperta 16-2016 della Città di Torino (ancora pubblicato sul sito istituzionale) relativa all’affidamento della progettazione.

2) Con riferimento ai requisiti tecnico – professionali di cui all’art. 11.3 del disciplinare di gara, e con riferimento all’art. 11.4 del medesimo, laddove è riportato “In caso di raggruppamento orizzontale i requisiti di cui ai punti 11.3 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento” si chiede se l’avverbio “cumulativamente” possa intendersi riferito anche alle singole classi e categorie. Ovvero si chiede se per garantire, per esempio, un servizio di D.05 si possano sommare gli importi di più servizi afferenti detta categoria messi in campo dai differenti componenti del raggruppamento garantendo la misura percentuale maggiore alla mandataria. Ciò anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (principi di libera concorrenza) – nonché dall’art. 51 del medesimo decreto - considerati gli importi che caratterizzano l’appalto oggetto di affidamento.

Risposta: si

3) Si chiede la cortesia di poter ricevere spiegazioni sul significato di quanto riportato all’art. 19.2 del disciplinare di gara: “possono essere valutati in sede di offerta tecnica anche i servizi di verifica già presentati ai fini dell’ammissione. E ciò anche in considerazione dei profili strettamente qualitativi oggetto di valutazione” .

Risposta: si intende che nell’ambito dell’offerta tecnica possono essere presentati anche i servizi di verifica indicati per il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 11.3, considerato che essi verranno valutati dal punto di vista qualitativo.

4) si chiede con riferimento al requisito tecnico-professionale se oltre ai servizi di verifica si possano ritenere validi anche servizi di progettazione o direzione lavori come previsto da linea Anac 1: "avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016."

Risposta: a tale proposito vedasi risposta al quesito n. 1 già pubblicata.